

² Cfr. art. 14 co. 1, Codice della Strada, il quale prevede che gli enti proprietari delle strade devono provvedere, tra le altre cose:

- **alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo**, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

La norma, pertanto, prevede uno specifico obbligo dell'ente proprietario di procedere alla manutenzione e pulizia delle strade, con ciò dovendosi conseguentemente qualificare tale soggetto come il *produttore in senso giuridico* dei rifiuti prodotti in occasioni di incidenti stradali.